TEORIA E STORIA
DEL DIRITTO PRIVATO
RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

LAURA D'AMATI

Il *flamen Dialis*, la *flaminica* e la *domus flaminia*: alcune riflessioni

Numero XIX – Anno 2026
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico
A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale
A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuoglio (Univ. Torino)

Redazione
Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione
C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista
Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Il *flamen Dialis*, la *flaminica* e la *domus flaminia*: alcune riflessioni

SOMMARIO: 1. Le prescrizioni imposte al *flamen Dialis* – 2. Il *flamen* e i *vincula* – 3. La coppia flaminale.

1. *Le prescrizioni imposte al* flamen Dialis

Molte erano le prescrizioni imposte al *flamen Dialis* e alla sua consorte, la *flaminica*[1], partecipe con lui della dignità sacerdotale. Gellio, riprendendo – come egli stesso dichiara – i libri sui *sacerdotes publici* e il primo dei libri di Fabio Pittore[2], dei quali mantiene l'andamento stringato e ritmico, nonché altre fonti quali l'editto perpetuo e il secondo libro delle *Res divinae* di Marco Varrone, ne fa un ampio resoconto[3]:

[1] La parola *flaminica* senza ulteriori precisazioni indica la moglie del *flamen Dialis*. Cfr. G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München, 1912, 506, nt. 5.

[2] L'identità di questo autore è discussa in letteratura: più elementi conducono a identificarlo nell'antico annalista Quinto Fabio Pittore, al quale si deve un trattato *de iure pontificio libri XVI*, composto nel III secolo a.C., come sostenuto non molti anni or sono da G. VIARENGO, *Q. Fabius Pictor (III saec.)*, in A. BOTTIGLIERI, A. MANZO, F. NASTI, G. VIARENGO, *'Antiquissima iuris sapientia'. Saec. VI-III a.C.*, Roma, 2019, 191 ss. Sulle fonti di Gellio v. più specificatamente R. D'ALESSIO, *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici*, Lecce, 2024, 86 ss.

[3] L'edizione di riferimento è quella di L. HOLFORD-STREVENS, *'Auli Gelli', 'Noctes Atticae'*, II, *libri XI-XX*, Oxford, 2020.

Gell. 10.15.1-32: (1) *Caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices*[4]*, quos in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo, scriptos legimus,* (2) *unde haec ferme sunt, quae commeminimus* (3). *Equo Dialem flaminem vehi religio est;* (4) *<item religio est> classem procinctam extra pomerium, id est exercitum armatum, videre; idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est cum bella consulibus mandabantur*; (5) *item iurare Dialem fas numquam est*; (6) *item anulo uti nisi pervio cassoque fas non est.*

(7) *Ignem e flaminia, id est flaminis Dialis domo, nisi sacrum efferri ius non est.* (8) *Victum, si aedes eius introierit, solvi necessum est et vincula per impluvium in tegulas subduci atque inde foras in viam demitti.* (9) *Nodum in apice neque in cinctu neque alia in parte ullum habet.* (10) *Si quis ad verberandum ducatur, si ad pedes eius supplex procubuerit, eo die verberari piaculum est.* (11) *Capillum Dialis, nisi qui liber homo est, non detondet.* (12) *Capram et <canem et> carnem incoctam et hederam et fabam neque tangere Diali mos est neque nominare.* (13) *Propagines e vitibus altius praetentas non succedit.* (14) *Pedes lecti in quo cubat luto tenui circumlitos esse oportet, et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare † ne alium fas est neque †; apud eius lecti fulcrum capsulam esse cum strue atque ferto oportet.* (15) *Unguium Dialis et capilli segmina subter arborem felicem terra operiuntur.* (16) *Dialis cotidie feriatus est.* (17) *Sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti liceret non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa* (18) *gratiaque aliquot caerimoniarum facta dicitur.* (19) *Farinam fermento inbutam adtingere ei fas non est.* (20) *Tunica intima nisi in locis tectis non exuit se, ne sub caelo tamquam sub oculis Iovis nudus sit.* (21) *Super flaminem Dialem in convivio, nisi rex sacrificulus, haut quisquam alius accumbit.* (22) *Uxorem si amisit,*

[4] Sul significato da attribuire ai termini *caerimoniae* e *castus*, tra loro strettamente collegati, v. approfonditamente G. MARTORANA, *Osservazioni sul 'flamen Dialis'*, in Φιλίας χάριν, *Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni*, IV, Roma, 1980, 1447 ss., ora in ID., *Mito Storia ideologia nella Roma antica*, Palermo, 1988, 244 ss., da cui cito; e F. CAVAZZA, *Aulo Gellio. Notti attiche. Libri IX-X*, Bologna, 1989, 248, nt. 1.

flamonio decedit. (23) *Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est*. (24) *Locum in quo bustum est numquam ingreditur, mortuum numquam attingit*; (25) *funus tamen exsequi non est religio*.

(26) *Eaedem ferme caerimoniae sunt flaminicae Dialis; alias seorsum aiunt observitare, veluti est*: (27) *quod venenato operitur*, (28) *et quod in rica surculum de arbore felici habet*, (29) *et quod scalas, <nisi> quae Graecae appellantur, eas escendere ei plus tribus gradibus religiosum est*, (30) *atque etiam, cum id ad Argeos, quod neque comit caput neque capillum depectit*.

(31) *Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: 'Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam'*. (32) *Verba M. Varronis ex secundo rerum divinarum super flamine Diali haec sunt: 'Is solum album habet galerum, vel quod maximus, vel quod <ex> Iovi immolata hostia alba fieri oporteat'*.

L'introduzione della figura di questo *adsiduus sacerdos*, che con la sua presenza garantiva al popolo l'assistenza di Giove, è tradizionalmente attribuita a Numa, che gli aveva affiancato altri due *flamines maiores*, il *flamen Martialis* e il *flamen Quirinalis*[5]. I tre *flamines* erano ben distinti per le rispettive sfere di competenza, e solo il *flamen Dialis* aveva diritto a un littore e alla sella curule, ove

[5] Nel periodo più antico il *flamen Dialis* era isolato rispetto agli altri *flamines*; e anche a seguito del suo inserimento in un'organizzazione sacerdotale politeisticamente orientata, concentrando in sé l'antico congiungimento del divino con l'umano, aveva comunque mantenuto un'indiscussa superiorità, ravvisabile nella posizione assunta nell'enumerazione della triade dei *flamines maiores*: v. A. BRELICH, *Appunti sul 'flamen Dialis'*, in *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis*, 8, 1972, 17 ss., su cui C. SANTI, *I collegi sacerdotali di Roma arcaica negli studi storico-religiosi italiani*, in *Ius antiquum*, 5, 1999, 115 ss. L'ordine dei sacerdoti è attestato da Festo nella voce *'Ordo sacerdotum'* (Lindsay 198), laddove rappresenta l'intera gerarchia sacrale della prima *civitas*, al cui vertice c'era il *rex sacrorum*: per un'analisi parallela tra il *rex sacrorum* e il *flamen Dialis* v. C. GOLDBERG, *Priests and Politicians: 'Rex sacrorum' and 'Flamen Dialis' in the Middle Republic*, in *Phoenix*, 69, 2015, 334 ss.

sedeva in senato[6]; ciò nondimeno tutti insieme partecipavano una volta l'anno al culto pubblico di *Fides*, attraversando la città a bordo di un carro, con la mano destra velata da un candido panno[7]:

Liv. 1.20.1-2: *Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore, iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur, flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit, insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alteri Quirino* […]

Di numero maggiore erano i divieti imposti al sacerdote di Giove[8] rispetto alle azioni rituali che lo vedevano impegnato[9]. Egli

6 Osserva G. MARTORANA, *Osservazioni sul 'flamen Dialis'*, cit., 243, che con i *plurima sacra* Numa trasferiva «al *flamen Dialis* poteri che attraverso la sedia curule possono considerarsi magistratuali. Un'indicazione questa che permette di considerare che il nostro sacerdote non aveva solo funzioni religiose, proprio per quella unità tipicamente romana del diritto sacro e pubblico». Sull'effettivo automatismo di questo privilegio e sulla sua caduta in disuso nel tempo v. N. EL BEHEIRI, *Der Anspruch eines Flamen Dialis auf einen Sitz im Senat. Eine Erzählung über Recht und Politik (Livius 27,8,1-10)*, in *RIDA*, 71, 2024, 95 ss., in un'analisi del caso di Licinio Crasso e Valerio Flacco.

7 Liv. 1.21.4: *Et [soli] Fidei sollemne instituit. Ad id sacrarium flamines bigis curru arcuato vehi iussit manuque ad digitos usque involuta rem divinam facere, significantes fidem tutandam sedemque eius etiam in dexteris sacratam esse.* Sul passo v. per tutti M. MILANI, *La mano destra in Roma antica*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2017, 50 ss.

8 Diversificata è la terminologia usata per i divieti imposti al *flamen Dialis*, in conformità con il sistema giuridico religioso romano: *religio, fas, ius, mos, oportet*. Su di essi v. *ex variis* R. CARDILLI, *Archetipi dell''oportere' nell''oportere ex sponsione'*, in *'Obligatio'-obbligazione. Un confronto interdisciplinare*, *Atti del convegno di Roma, 23-24 settembre 2010*, a cura di L. Capogrossi Colognesi e M.F. Cursi, Napoli, 2011, 12 s.

9 Cfr. A.L. PROSDOCIMI, *'Iupiter', 'Mars', e 'Quirinus'. Il divino, il sacro e il sistema sociale a Roma*, in *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, I,

era *cotidie feriatus*[10]: si trovava cioè in uno stato di continua festività, essendo la sua vita perennemente dedicata al culto della divinità cui era consacrato. Anche il sonno costituiva per questo *adsiduus sacerdos* un atto sacralmente rilevante. I piedi del letto sul quale dormiva, posto nell'atrio della *domus* per essere subito accessibile a chiunque ne cercasse la protezione, dovevano essere spalmati da un sottile strato di fango[11]; accanto alla sua spalliera doveva essere sistemata una cassetta con piccole focacce impilate, da offrire nel rito sacrificale, che in ogni momento doveva poter compiere: e da quel letto – che rappresentava un vero e proprio luogo di culto – il *flamen* non si poteva allontanare per un *trinoctium continuum*, in modo da non interrompere il rapporto con il dio che rappresentava[12].

Il letto flaminico era una parte privilegiata della *domus flaminia*, che già di per sé era un luogo sacro: non poteva essere condiviso neppure dalla *flaminica*, sebbene anche costei fosse al servizio di Giove[13].

Napoli, 2016, 449. Cfr. pure R. DEL PONTE, *La religione dei romani. La religione e il sacro in Roma antica*, Milano, 1992, 140 ss., e F.M. SIMÓN, *'Flamen Dialis'. El sacerdote de Júpiter en la religión romana*, Madrid, 1996, 77 ss.

10 Gell. 10.15.16.

11 Rimango dell'idea, già di J. SCHEID, *Le flamine de Jupiter les Vestales et le général triomphant. Variations romaines sur le thème de la figuration des dieux*, in *Le temps de la réflexion*, VII, Paris, 1986, 213 ss., e di B. ALBANESE, *Il 'trinoctium' del 'flamen Dialis'*, in *SDHI*, 35, 1969, 73 ss., ora in *Scritti giuridici*, I, a cura di M. Marrone, Palermo, 1991, 677, da cui cito, che attraverso il fango il letto del *flamen* diventava una porzione del suolo su cui insisteva l'*urbs*, stabilendovi una comunicazione fisica permanente, nonostante il diverso avviso di P. GIUNTI, *'Consors vitae'. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, 363 s., che invece riconosce al gesto una natura apotropaica.

12 Gell. 10.15.14. Si può convenire anche sotto questo aspetto con B. ALBANESE, *Il 'trinoctium'*, cit., 688 ss., secondo il quale nel divieto suddetto è implicito quello di allontanarsi dal territorio romano, formalizzandone il distacco.

13 Paul. Fest. voce '*Flammeo*' (Lindsay 82): *Flammeo vestimento flaminica utebatur, id est Dialis uxor et Iovis sacerdos, cui telum fulminis eodem erat colore.* La *flaminica* aveva inoltre, più di ogni altra donna romana, uno stretto rapporto con Giunone, metà

Permanentemente il *flamen Dialis* doveva indossare l'*apex*, il copricapo bianco fatto dalla pelle di una vittima immolata a Giove, alla cui sommità era fissato un ramoscello attorniato da un filo di lana, che esprimeva la sua unione con il dio[14], bloccato con un laccio per evitare la caduta nefasta dal capo[15]; sempre doveva indossare la tunica intima, che non poteva togliere se non in un luogo coperto[16], per non stare nudo sotto il cielo, ravvisandosi attraverso molte delle prescrizioni impostegli il suo particolare rapporto con il cielo stesso; e sopra le sue vesti, come insegna distintiva rituale, doveva mettere la *laena*, corta e purpurea, tessuta personalmente dalla *flaminica*[17].

Il *flamen Dialis* non poteva aver contatto con tutto ciò che aveva attinenza con la sfera ctonia, alla quale era ricondotta la dimensione della morte, né con tutto quello che in qualsiasi modo la evocava o la poteva provocare: non poteva perciò penetrare nel recinto di una pira funebre e mai doveva toccare un cadavere[18] o ascoltare il suono dei flauti funerarii[19], toccare o nominare la capra, il cane, la

complementare di Giove, essendo considerata a lei sacra: Plut. *quaest. rom.* 86. Sul particolare rapporto tra Giove e Giunone v. K. KERÉNYI, *Religione antica*, trad. it., Milano, 2001, 159 ss.

14 Gell. 10.15.17. Lo stesso Gellio, però, accenna alla sopravvenuta attenuazione dell'obbligo, potendo il *flamen Dialis* deporre il copricapo una volta superata la soglia di casa.

15 Poco prima del 218 a.C. diversi *flamines Diales* avevano perso la loro carica perché all'aperto era scivolato dal capo l'*apex*. Un caso assai noto è quello di Quinto Sulpicio, richiamato in Plut. *Marc.* 5.5 e in Val. Max. 1.1.5, per il quale rinvio a J. RÜPKE, *La religione dei romani*, trad. it., Torino, 2004, 145.

16 Gell. 10.15.20.

17 Sull'abbigliamento del *flamen Dialis* rimane un punto fermo E. ESPÉRANDIEU, voce *'Flamen'*, in *DE*, III, Roma, 1962, 42 s.

18 Gell. 10.15.24.

19 Paul. Fest. voce *'Funebres tibiae'* (Lindsay 82): *Funebres tibiae dicuntur, cum quibus in funere canitur, quas flamini audire putabatur inlicitum.*

carne cruda, la fava[20], la farina impregnata di lievito[21], proprio per le connessioni che questi elementi avevano con il culto dei morti, o perché cari agli dèi inferi; gli era invece permesso assistere ai funerali[22], forse perché questi promuovevano l'espulsione del morto dalla sfera sociale; gli era inoltre interdetto tutto ciò in cui la sfera ctonia mostrava il suo aspetto dionisiaco, e a questo proposito non poteva toccare o nominare l'edera, che avvinceva tutto ciò cui si attaccava, e doveva evitare persino il passaggio sotto i pergolati[23]. Essendo la guerra una potenziale causa di morte non poteva vedere un esercito in assetto bellico, adunato fuori dal *pomerium*[24], e non poteva montare a cavallo né toccarlo[25]. L'ambito del sacerdote di Giove doveva, in definitiva, essere del tutto separato da quello del sacerdote di Marte, dal carattere nettamente guerriero.

I capelli del *flamen Dialis*, sottratti come l'intero corpo – che aveva acquistato particolare sacralità al momento stesso

20 Gell. 10.15.12; Plut. *quaest. rom.* 111.

21 Gell. 10.15.19.

22 Gell. 10.15.25.

23 Gell. 10.15.12; Paul. Fest. voce '*Ederam'* (Lindsay 72); Plut. *quaest. rom.* 112.

24 Il *pomerium* era uno spazio all'interno dell'*ager effatus*, cioè delimitato ritualmente dalla parola dell'augure, lungo tutto il perimetro della città dietro le mura (Gell. 13.14.1-3), e i limiti segnati da cippi terminali consentivano di distinguere l'*urbs* dall'*ager*, sede della guerra. Tra i numerosi studi sull'argomento cfr. G. DE SANCTIS, *Solco, muro, pomerio*, in *MEFRA*, 119.2, 2007, 503 ss.; ID., *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma, 2015, 54 ss.; ID., *'Aratro circumagebat sulcum'. I confini al centro della città*, in *I confini di Roma. Atti del convegno (Ferrara, 31 maggio-2 giugno 2018)*, a cura di R. Dubbini, Pisa, 2019, 19 ss.; ID., *Frontiera*, Roma, 2024, 122 ss., e S. SISANI, *Il concetto di 'pomerium'. Valenza giuridico-sacrale e realtà topografica dei 'fines urbis'*, in *'Vestigia'. Miscellanea di studi storico-religiosi in onore di F. Coarelli nel suo 80° anniversario*, a cura di V. Gasparini, Stuttgart, 2016, 65 ss.

25 Gell. 10.15.3-4; Plin. *nat.* 28.146: *Ideo flamini sacrorum equum tangere non licet, cum Romae publicis sacris equus etiam immoletur*, sui quali J. SCHEID, *Il sacerdote*, in *L'uomo romano*[20], a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 2025, 74.

dell'investitura[26] – alla sua disponibilità, dovevano essere tagliati da un *homo liber*[27], con strumenti necessariamente di bronzo[28], mai di ferro[29], materiale carico di sacralità negativa, e poi dovevano essere interrati, così come le unghie (anch'esse caratterizzate dalla ricrescita, libera e non ostacolata) *subter arborem felicem*[30], cioè sotto un albero non infruttifero e non appartenente agli dèi inferi, come invece lo erano le *arbores infelices*[31], a salvaguardia contro ogni impurità.

Taluni autori hanno inteso l'*homo liber* come il non schiavo: hanno così sostenuto che l'evitare ogni contatto, che era anche scambio di 'forza vitale' con chi si trovava nel rango servile, avrebbe tutelato al massimo la situazione di assoluta libertà nella quale il *flamen Dialis* doveva sempre rimanere[32]. Ma Luigi Garofalo ha ricordato il fatto che l'antagonista dell'*homo liber*, agli inizi della

26 Cfr. J. SCHEID, *Le flamine de Jupiter*, cit., 217, il quale precisa che questa qualità non era legata al corpo del *flamen Dialis*, bensì alla funzione che egli incarnava: e prova ne è il fatto che veniva meno al momento della cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo.

27 Gell. 10.15.11.

28 Serv. *ad Aen.* 1.448: […] *denique flamen Dialis aereis cultris tondebatur* […]

29 L'interdizione del ferro era comune a molte popolazioni italiche: lo rileva C. GIOFFREDI, *Il frammento di Fabio Pittore in Gell. N.A., 10.15.1, e la tradizione antiquaria dei testi giuridico sacrali*, in *BIDR*, 79, 1976, 40.

30 Gell. 10.15.15.

31 L'elenco più completo di *arbores infelices* di cui disponiamo è in un frammento dell'*Ostentarium arborarum* di Tarquizio Prisco, citato in Macr. 3.20.3, dov'è tra l'altro menzione di una serie di alberi spinosi*: Arbores quae inferum deorum avertentiumque in tutela sunt, eas infelices nominant: alaternum, <virgam> sanguine<a>m, filicem, ficum atram quaeque bacam nigram nigrosque fructus ferunt, itemque aquifolium, pirum silvaticum, ruscum, rubum sentesque quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere oportet*. Sul passo v. M. LENTANO, *'Neque omnia insita misceri fas est'. Plinio, l'innesto e il sacro*, in *I quaderni del ramo d'oro online*, 11, 2019, 69, nt. 19.

32 G. BERNARDI PERINI, *Le Notti Attiche di Aulo Gellio*, II, Torino, 1992, 777, nt. 8; W. PÖTSCHER, *'Flamen Dialis'*, in *Mnemosyne*, 21, 1968, 222 s., sulla scia di P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, Roma, 1959, 271 ss.

storia di Roma, era l'*homo sacer*, consegnato a una divinità collegata al regno sotterraneo e perciò portatore di un vincolo indissolubile nei confronti di quella divinità, offesa dal suo comportamento, che rendeva intollerabile qualsiasi contatto tra i due uomini[33]; sarebbe invece possibile una posteriore reinterpretazione dell'*homo liber* in chiave di non schiavo.

2. *Il* flamen *e i* vincula

Un «simbolismo personale»[34] pone in rilievo l'assenza di vincoli e l'assoluta libertà del *flamen Dialis*: non solo questo sacerdote non poteva avere alcun nodo nel suo abbigliamento[35], né alcun anello

[33] Il pensiero è stato esposto in più occasioni dallo studioso padovano. Richiamo qui, tra i più recenti saggi, L. GAROFALO, *Disapplicazione del diritto e 'status' sanzionatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Luigi Prosdocimi*, Napoli, 2020, 46 ss.; ID., *Nuove leggi in tema di omicidio*, in *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna, 2022, 138 ss.; ID., *Il 'flamen Dialis' nelle Notti Attiche. Premesse per uno studio sulla qualificazione giuridica delle membra del corpo umano*, in *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria*, a cura di A. Atorino, G. Balestra e R. D'Alessio, Lecce, 2023, 181 ss.; ID., *Corpi umani e appartenenze divine*, in *Gli dèi e la legge*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2026, 207 ss. Felice è l'intuizione alla quale egli perviene in considerazione dell'indisponibilità delle unghie e dei capelli del *flamen Dialis*. L'intero corpo del sacerdote, per la funzione che egli incarnava, era sacro a Giove; dei comuni viventi, invece, erano sacre a qualche divinità le sole membra, secondo quanto si può desumere da Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.13 pr.: *dominus membrorum suorum nemo videtur*.

[34] G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, trad. it., Milano, 1977, 147.

[35] Gell. 10.15.9. L'interdizione in parola era estesa anche alla *flaminica*, che nel rispettare il divieto facilitava, tra l'altro, i parti che la dea cui era consacrata proteggeva: e al tempio di *Iuno Lucina* le donne incinte non potevano accedere, *nisi solutis nodis* (Serv. *ad Aen.* 4.518) e *resoluto crine*, affinché la dea potesse permettere loro un parto dolce (Ovid. *Fast.* 3.257-258). Sull'interdizione dei legami in occasione di questo culto v. M. BETTINI, *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Torino, 2018, 110 ss.

(a meno che non fosse rotto in una sua parte[36] e non avesse pietre)[37], ma neppure poteva essere costretto a prestare alcun giuramento[38]. Lo imponeva l'editto del pretore (forse con una clausola particolarmente risalente[39]), accomunandolo sotto questo aspetto alla sacerdotessa di Vesta; come il dio che incarnava, patrono dei patti giurati[40], doveva essere infatti libero da qualsiasi

36 Gell. 10.15.6. Più precisamente, in considerazione delle più risalenti tecniche di fabbricazione, l'anello doveva essere non chiuso: così L. PEPPE, *Note sulla risalenza del cd. 'anulus pronubus'*, in *Iura*, 44, 1993, 169 s.

37 J.G. FRAZER, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e religione*, rist. Torino, 1986, 379, ravvisa in questo divieto il timore che «il potente spirito insito in lui potesse essere impedito e intralciato nel suo andare e venire da quelle catene corporali e spirituali che sono i nodi e gli anelli». Il pensiero di Frazer è stato di recente ripreso da F. PRESCENDI, *La 'religio'*, in *L'antropologia del mondo antico*, a cura di M. Bettini, Bologna, 2025, 519 ss.

38 Gell. 10.15.5 e 31; Paul. Fest. voce '*Iurare*' (Lindsay 92): *Iurare flamini Diali fas non erat*; Plut. *quaest. rom.* 44: Διὰ τί τῷ ἱερεῖ τοῦ Διὸς οὐκ ἔξεστιν ὀμόσαι; Πότερον ὅτι βάσανός τις ἐλευθέρων ὁ ὅρκος ἐστί, δεῖ δ'ἀβασάνιστον εἶναι καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἱερέως […] Particolare era la situazione prevista da Liv. 31.50.7: *C. Valerius Flaccus, quem praesentem creaverant, quia flamen Dialis erat, iurare in leges non poterat*; *magistratum autem plus quinque dies, nisi qui iurasset in leges, non licebat gerere*. C. Valerio Flacco, nominato edile curule, in quanto *flamen Dialis* non avrebbe potuto *iurare in leges*, cioè prestare quell'atto obbligatorio di sottoposizione alle *leges*; non potendo, dunque, prestare giuramento entro i primi cinque giorni di carica, non avrebbe potuto gerire legittimamente la magistratura. Su di essa v. più approfonditamente F. MILAZZO, *Due tabù del 'flamen Dialis' e un'ipotesi sul 'iurare in leges'*, in *Index*, 32, 2004, 311 ss.

39 In tal senso O. LENEL, *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, rist. Aalen, 1956, 236, il quale però, analizzando la clausola edittale ('*Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam*'), suppone l'"*in omni mea iurisdictione*' un'aggiunta successiva.

40 Sul rapporto tra Giove e il giuramento v. A. CALORE, *'Per Iovem lapidem': Alle origini del giuramento. Sulla presenza del sacro nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2000, 94 e nt. 3. V. pure G. DE SANCTIS, *La logica del confine*, cit., 65 ss.

vincolo o nodo, spirituale o fisico[41], e non poteva essere sottomesso ad alcun uomo o a un altro dio: ed era anche equiparato a questa sacerdotessa per il fatto che nel momento della sua investitura (*inauguratio*[42]) usciva dalla potestà paterna senza subire alcuna *capitis deminutio*[43].

Si doveva inoltre astenere dalla vista di chi fosse portatore di un *vinculum* di ogni genere. Qualunque uomo, condotto alla fustigazione, si fosse gettato supplicante ai suoi piedi o avesse abbracciato le sue ginocchia avrebbe avuto per quel giorno immunità da percosse e punizioni, ottenendo così una protezione temporanea: e la fustigazione eventualmente compiuta avrebbe reso necessario un *piaculum*[44], un sacrificio espiatorio per il sacrilegio commesso. Era questa una prescrizione dell'antico diritto pontificale, di cui v'è menzione anche in

Serv. *ad Aen*. 3.607: *Iure autem pontificali, si quis flamini pedes vel genua fuisset amplexus, eum verberari non licebat*.

Per lo stesso diritto pontificale era fatto divieto all'uomo *in vinculis* di entrare nella *domus flaminia*: ma se fosse riuscito a entrarvi avrebbe dovuto essere immediatamente liberato e le catene con le quali era avvinto, cariche del potere negativo dei nodi, avrebbero

41 Non c'è vincolo, si legge in Cic. *off.* 3.31.111, che i nostri antenati abbiano voluto più stretto del giuramento per impegnare saldamente la fede: *Nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt*.

42 Danno notizia della *inauguratio* del *flamen Dialis* Cic. *Phil*. 2.110; Gai 1.130; 3.114; Liv. 27.8.4, Liv. 41.28.7 e Tit. Ulp. 10.5. Sulla diversità di investitura delle vestali v. M. TROMMINO, *Aspetti di diritto augurale: riflessioni intorno all'"inauguratio' delle vestali romane*, in *RDR*, 12, 2012, 1 ss., e M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020, 25, nt. 65.

43 Gai 1.130; 3.114. Per un'analisi congiunta, anche se datata, della condizione giuridica del *flamen Dialis* e della *virgo Vestalis*, v. G. MAY, *Le 'Flamen dialis' et la 'Virgo Vestalis'. Étude de droit religieux*, in *REA*, 7/1, 1905, 3 ss.

44 Gell. 10.15.10.

dovuto essere gettate attraverso l'*impluvium* (o, più propriamente, attraverso il *compluvium*[45]), così da andare subito nella strada, non dalla porta ma dal tetto dell'atrio.

A tal proposito, oltre a Gellio[46], fanno menzione della liberazione dai *vincula* anche Servio e Plutarco. Nessuno di loro, però, fornisce spiegazione sul singolare percorso delle catene:

Serv. *ad Aen.* 2.57: *Antiquis itaque caerimoniis cautum erat, ne vinctus flaminiam introiret, si introisset, solveretur vinclaque per impluvium effunderentur inque viam publicam eicerentur. Flaminia autem domus flaminis dicitur, sicut regia regis domus.*

Plut. *quaest. rom.* 111: Εἰκὸς μὲν οὖν ἐστι καὶ τὸν ἱερέα τοῦ Διὸς ὥσπερ ἔμψυχον καὶ ἱερὸν ἄγαλμα καταφύξιμον ἀνεῖσθαι τοῖς δεομένοις καὶ ἱκετεύουσι, μηδενὸς ἀπείργοντος μηδ' ἐκφοβοῦντος. Διὸ κλινίδιον μὲν ἦν αὐτοῦ κείμενον ἐν τῷ θυρῶνι τῆς οἰκίας· ὁ δὲ προσπεσὼν τοῖς γόνασι τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἄδειαν εἶχε πληγῶν καὶ κολάσεως. Εἰ δὲ δεσμώτης φθαίη προσελθών, ἐλύετο. Τοὺς δὲ δεσμοὺς ἐκτὸς οὐ κατὰ θύρας ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ στέγους ἀπερρίπτουν[47].

Provo allora a formulare un'ipotesi. L'ingresso regolare e controllato di persone nella casa avveniva attraverso la porta, che era considerata un luogo particolarmente sensibile dal punto di

45 Cfr. Varro *ling.* 5.161: *Deorsum quo impluebat, dictum impluvium, susum qua compluebat compluvium: utrumque a pluvia.*

46 Gell. 10.15.8.

47 «È quindi naturale che anche il sacerdote di Zeus, in quanto immagine vivente e sacra, sia lasciato come punto di rifugio per chi è bisognoso e supplice, senza che nessuno causi impedimento e spavento; perciò il suo piccolo letto era collocato nell'atrio della casa. Chi si inginocchiava aveva per quel giorno immunità da percosse e punizione; e se un prigioniero riusciva a raggiungerlo, era liberato, e gettavano fuori le sue catene, non per la porta ma dal tetto»: la traduzione, lievemente modificata, è quella di N. MARINONE, *Plutarco, Questioni romane*, Milano, 2007, da me utilizzata anche per il testo greco.

vista religioso[48]. I suoi abitanti potevano scegliere a chi concedere o a chi rifiutarne l'attraversamento. Un eventuale ingresso dal *compluvium*, possibilità secondaria e inusuale di accesso alla casa, sarebbe stato invece incontrollato e avrebbe costituito un varco per così dire 'scorretto' e clandestino[49]: e forse proprio attraverso questo varco potevano riuscire, seppur faticosamente, a penetrare all'interno della *domus flaminia* coloro i quali, nonostante il divieto imposto, cercavano in essa rifugio e libertà. Per preservare la *domus flaminia* e il *flamen* da ogni contaminazione le catene avrebbero dovuto, dunque, seguire – all'inverso – lo stesso percorso del loro ingresso in casa, così da negarlo e cancellarlo, come mai avvenuto.

Sotto diverso profilo, va anche considerato che attraverso l'apertura del *compluvium* ci si trovava direttamente sotto al cielo: uno spazio celeste «entro il quale il dio invia i segnali del suo dissenso, il tuono o il fulmine, ed entro cui esplica anche la funzione 'civile' di rendere visibili quei segni, *auguria* ed *auspicia*, che aprono all'azione umana»[50]. Ed è questo il motivo per il quale il solenne giuramento *per Dium Fidium*[51], per essere efficace, doveva

48 La soglia era posta sotto la protezione del dio *Limentus*, che operava in associazione con la dea *Cardea* e con il dio *Forculus*, rispettivamente custodi del cardine e della porta. A questi dèi *minuti* si dovevano aggiungere Giano, dio dei passaggi, e *Portunus*, custode delle entrate. Su di essi v. G. DE SANCTIS, *La logica del confine*, cit., 53 s.

49 Le differenze tra l'ingresso attraverso la porta e quello attraverso l'*impluvium* sono spiegate con attenzione da C. PIAZZINI, *Quando i morti tornano a casa: riflessioni su Plutarco, 'Quaest. Rom.' 5*, in *Studi Italiani di Filologia classica*, 98, 2005, 171 ss.

50 Così C. SANTI, *'Iuppiter' nella religione civica di Roma arcaica*, in *Chaos e Kosmos*, 15, 2014, 5.

51 Una puntuale analisi sui rapporti di *Dius Fidius* con Giove, utile anche per i ragguagli bibliografici, è quella di M. MILANI, *La mano destra*, cit., 38 ss. Sulle conseguenze dello spergiuro v. R. FIORI, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 209 ss.; ID., *La condizione di 'homo sacer' e la struttura sociale in Roma arcaica*, in *Autour de la notion de 'sacer'*, sous

essere prestato in *compluvium*, *sub divo*, rendendo Giove testimone divino e partecipe dell'impegno assunto:

Varro *ling.* 5.66: […] *itaque inde eius perforatum tectum, ut ea videatur divum, id est caelum. Quidam negant sub tecto per hunc deierare oportere.*

Ancor di più resta nell'ombra la figura dell'uomo *in vinculis*, data l'ampiezza dell'espressione. Di primo acchito viene da pensare allo schiavo cui erano state inflitte le catene dal proprio *dominus*, a scopo correttivo, o al *debitor addictus*[52], che in taluni casi poteva essere avvinto secondo quanto previsto dalla legislazione decemvirale con ceppi o altre pastoie dal suo creditore[53]; o ancora al *reus* che

la direction de T. Lanfranchi, Roma, 2018, 171 ss., e F. ZUCCOTTI, *'Sacramentum civitatis'. Diritto costituzionale e 'ius sacrum' nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, 38 ss.

[52] Sulla condizione dell'*addictus* è imprescindibile l'indagine specifica di L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio. 'Obligatus', 'addictus', 'ductus', 'persona in causa mancipi'*, in *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità*, a cura di M. Humbert, G. Negri, Pavia, 2010, 473 ss.

[53] Tab. 3.3-4: 3. *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo, ne minore, aut si volet maiore vincito.* 4. *Si volet suo vivito. Ni suo vivit qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.* È questo il testo di Gellio, 20.1.45, secondo l'edizione di C. HOSIUS, *'A. Gellii, Noctium Atticarum libri XX'*, II, Stuttgardiae, 1903, accolta anche in *FIRA², Leges*, Firenze, 1941, 32, e di cui si è avvalsa gran parte della dottrina, soprattutto quella meno recente. L'ultima edizione di L. HOLFORD-STREVENS, da me utilizzata, segue invece la versione di I. CUIACII, *Observationum et emendationum libri XXVIIII*, in *Opera*, 1, Prati, 1836, 137, che riferisce di aver trovato in un manoscritto una diversa variante, più favorevole al debitore. La variante proposta mi appare più convincente, trovandosi in linea con la disposizione relativa alla porzione di vitto da concedere al debitore, e per la sua incidenza sulla possibilità di fuga: *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne maiore aut si volet minore vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.* Si deve pure segnalare che nel Companion dell'opera (*A Textual Companion to the 'Noctes Atticae' of 'Aulus Gellius'*), Oxford, 2020, 162, L.

scontava la sua pena in carcere in catene per aver commesso un particolare *crimen*, o all'imputato sotto custodia preventiva[54], riusciti a scappare dalla *domus* o dal *carcer* nel quale si trovavano rinchiusi. Ma non si può neppure escludere l'ipotesi – per sua natura illegittima – dell'uomo libero ridotto in tale condizione dopo essere stato rapito, riuscito a evadere dalla prigionia.

Eterogenee potevano essere, di conseguenza, le sorti del *vinctus* all'uscita della casa del *flamen Dialis*. Potrebbe aver ragione Alberto Ramon nel considerare, sia pur sul piano meramente congetturale, solo temporanea la liberazione dai vincoli fisici, senza alcun mutamento dello *status*, nel caso in cui l'uomo incatenato fosse un *reus*, condannato per un particolare *crimen*, non potendosi ammettere alternative rispetto al *supplicium* per ricomporre, una volta turbata la *pax deorum*, l'*amicitia* con la sfera celeste[55], vanificandosi altrimenti l'esercizio della giustizia penale.

Potrebbe essere invece definitivo l'acquisto della libertà per lo schiavo rifugiatosi nella *flaminia*, accostando questa situazione a

HOLFORD-STREVENS ritiene necessaria la trasposizione dei vocaboli alla luce di Liv. 32.26.18, dove nel racconto della rivolta degli schiavi cartaginesi intorno al 197 a.C. vi è un riferimento alle catene imposte ai prigionieri custoditi nelle carceri pubbliche, di peso non inferiore alle dieci libbre (*ne minus decem pondo compedibus vincti*), non potendosi ammettere uno squilibrio tra carceri pubbliche e private. La correzione di Cuiacio veniva accolta già da A. LINTOTT, *La servitude pour dettes à Rome*, in *'Carcer'. Prison et privation de la liberté dans l'Antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997*), édités par C. Bertrand-Dagenbach, A. Chauvot, M. Matter et J.M. Salamito, Paris, 1999, 20. Sul precetto v. di recente S. VIARO, *'Si volet, suo vivito'. Considerazioni sull''addictus' nelle XII tavole*, in *'Scripta extravagantia'. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fargnoli, Milano, 2024, 775 ss., con conclusioni innovative.

54 Fa un'analisi approfondita dell'argomento A. LOVATO, *Il carcere nel diritto privato romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.

55 A. RAMON, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, I, 2016, 297.

quella dello schiavo rifugiatosi nel *lucus* – luogo dal forte carattere sacrale, abitato da un dio, che in epoca più antica si identificava nel bosco sacro[56] –, laddove era operante il diritto d'asilo, diffuso presso tutti i popoli italici[57], e risalente addirittura alla leggenda della nascita della città di Roma:

Liv. 1.8.5-6: *Deinde, ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus escendentibus inter duos lucos est, asylum aperit. Ex eo finitimis populis turba omnis, sine discrimine liber an servus esset, avida novarum perfugit, idque primum ad coeptam magnitudinem roboris fuit.*

[56] Era questa una radura cultuale, nel suo significato più proprio di santuario, che nel suo sviluppo includeva anche i monumenti ivi creati dall'uomo: lo evidenzia F. COARELLI, *I 'luci' del Lazio: la documentazione archeologica*, in *Les bois sacrés, Actes du Colloque International (Naples 1989)*, a cura di O. de Cazanove e J. Scheid, Napoli, 1993, 42 ss.

[57] Hanno rivendicato l'antichità e la diffusione del diritto di asilo a Roma J.C. DUMONT, *'Servus'. Rome et l'esclavage sous la république*, Rome, 1987, 137 ss.; L. FANIZZA, *Asilo, diritto di asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index*, 40, 2012, 605 ss., e A.M. BANFI, *I boschi sacri nella legislazione e nella giurisprudenza romana*, in *MEP*, 27, 2004, 62. Sull'asilo romuleo la letteratura è assai vasta. Mi limito qui a richiamare M. ZELASCHI, *L'"asylum" di Romolo*, in *La cittadinanza tra Impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della 'Constitutio antoniniana'*, a cura di M. Barbulescu, M. Felici ed E. Silverio, Roma, 2017, 3 ss.; R. DEL PONTE, *L'"asylum" di Romolo: da schiavi a cittadini romani*, in *D@S*, 14, 2016, 1 ss.; M. LENTANO, *Romolo, la leggenda del fondatore*, Roma, 2021, 107 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli, 2022, 32; G. ZANON, *L'"asylum Romuli". Una questione di «mitistoria»*, in *Studi in onore di Antonio Palma*, a cura di F. Fasolino, III, Torino, 2023, 2097 ss. (= in *Ipotesi sulla prima Roma*, a cura di U. Vincenti e G. Zanon, Napoli, 2023, 105 ss.); U. VINCENTI, *I primi romani, La Roma senza città*, Roma, 2023, 56 ss., e R. MARINI, *'Asylum aperire'. Asilo di Romolo e 'civitas' romana*, in *Specula iuris*, 4/2, 2024, 7 ss.

Racconta Livio che all'alba della città, una città troppo grande e troppo vuota, Romolo aveva creato un *asylum* in uno spazio recintato, compreso *inter duos lucos*, talvolta designato esso stesso come *lucus*[58], nel quale si era ricoverata una turba di persone proveniente dalle città limitrofe – anche senza distinzione tra liberi e schiavi, almeno secondo la sua testimonianza[59] –, che si era integrata tra i cittadini romani.

[58] Grosso modo l'area era quella corrispondente all'attuale piazza del Campidoglio: sulla sua più probabile collocazione spaziale v. A. MURA SOMMELLA, *'Inter duos lucos': problematiche relative alla localizzazione dell'Asylum*, in *Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di Massimo Pallottino*, Pisa-Roma, 1997, 425 ss.

[59] Vi sono versioni in parte differenti da quella di Livio. Una è quella di Dionigi di Alicarnasso, 2.15.3-4: 3. «Poi, avendo saputo che molte città d'Italia erano governate da pessime tirannidi e oligarchie, [Romolo] si accinse ad accogliere e attirare a sé coloro che – erano molti – abbandonavano queste città, purché fossero di condizione libera, senza discriminarli in base alle loro sventure o fortune, deciso ad accrescere in questo modo la potenza di Roma e sminuire quella dei vicini. Ma egli rese dignitose queste cose escogitando il pretesto di glorificare il dio mediante quest'opera di accoglienza. 4. Rese sacra, come rifugio per i supplici, la zona compresa tra il Campidoglio e la roccaforte, che nella lingua romana è chiamata 'il confine tra le due selve' (tale denominazione deriva dal fatto che essa era ombreggiata da estese selve lungo entrambi i lati adiacenti ai due colli) ed eresse ivi un tempio (non posso dire con certezza a quale dio o genio fosse consacrato). Ai supplici che avessero trovato asilo in questo tempio garantì che non avrebbero subito alcun danno in virtù della pietà verso il divino e inoltre, se avessero voluto rimanere nella sua città, avrebbe concesso loro il diritto di cittadinanza e di un lotto di terra di cui venisse in possesso, avendolo strappato ai nemici. Da ogni luogo accorrevano in massa fuggendo i mali della propria terra e non andavano oltre, trattenuti da lui con continue frequentazioni e benevolenze» (traduzione E. Guzzi). Vi è anche la versione di Plutarco, *Rom.* 9.3, il quale racconta che in tale luogo «accoglievano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il plebeo ai creditori, né l'omicida ai magistrati» (traduzione C. Ampolo). L'argomento meriterebbe maggiore approfondimento, che mi riservo di compiere in un altro lavoro, deviandosi altrimenti troppo il campo dell'indagine.

Ovidio, pur non menzionando espressamente l'*asylum*, racconta di uno spazio confinato e consacrato a *Veiovis* in cui Romolo alle None di marzo aveva consentito a chiunque di *confugere*:

Ov. *fast.* 3.429-438:
Una nota est Marti Nonis, sacrata quod illis
templa putant lucos Vediovis ante duos.
Romulus ut saxo lucum circumdedit alto,
«quilibet huc», dixit, «confuge; tutus eris».
O quam de tenui Romanus origine crevit!
turba vetus quam non invidiosa fuit!
Ne tamen ignaro novitas tibi nominis obstet,
disce, quis iste deus, curque vocetur ita.
Iuppiter est iuvenis: iuvenalis aspice voltus;
aspice deinde manum, fulmina nulla tenet.

Veiovis, Giove fanciullo, arcaica divinità primordiale titolare di un'*aedes* sia nell'area capitolina denominata *inter duos lucos* sia sull'Isola Tiberina, spesso raffigurato con un fascio di frecce[60], era ritenuto il dio protettore dell'*asylum*[61]: un dio notturno, oscuro, purificatore da ogni forma di male e garante del nuovo *status* assunto dai rifugiati, che per la loro indole sociale potevano

60 Molti erano i contatti di *Veiovis* con il giovane Apollo, come emerge anche da Gell. 5.12.1-11: tra gli altri v. D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica. Dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Roma, 1999, 26 s.

61 V. anche Gell. 5.12.1-11. Sul punto cfr. G. FREYBURGER, *Le dieu Véiovis et l'asile accordé à Rome aux suppliants*, in *Das Antike Asyl: kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, hrsg. von M. Dreher, Köln, 2003, 161 ss.; F. MARCATTILI, *'Libertus' e 'Iuppiter Liber in Aventino'. Schiavitù e integrazione negli anni della seconda guerra Punica*, in *Ostraka*, 22-23, 2013-2014, 29 ss.; ID., *Schiavitù e integrazione tra 'Asylum' e 'Insula Tiberina': su Veiove, Esculapio, 'Iuppiter'*, in *RAL*, 25, 2015, 201 ss.; R. DEL PONTE, *L''asylum' di Romolo*, cit., 1 ss., e G. DE SANCTIS, *Mistione del sangue e vocazione all'impero*, in *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. Bettini, Bologna, 2022, 25 ss.

rappresentare un pericolo per la comunità cittadina. Pur essendo egli distinto da Giove (qualunque cosa il *ve-* nel suo nome stesse a significare) era pur sempre una specie di quel dio[62], se non una sua più tarda sovrapposizione, e questo rapporto investiva anche il *flamen Dialis*. La sfera di *Veiovis* e il luogo a lui consacrato, nel quale era possibile rifugiarsi e ottenere asilo, rappresentavano infatti, come affermato da Karl Kerényi, il passaggio dalla non libertà alla libertà[63].

Orbene, ammettendo questa possibilità di affrancazione, si dovrebbe anche provare a comprendere la sua concreta operatività dal punto di vista del *ius civile*: la *libertas* era infatti da acquisirsi in base al diritto e non per vie esoteriche[64]. Condivisibile potrebbe essere l'ipotesi di una successiva iscrizione dello schiavo nelle liste del censo[65], come passaggio obbligato per ricondurre la manomissione in parola a una di quelle che l'ordinamento considerava *'iustae ac legitimae'*[66]; e ad essa non sarebbe di ostacolo il fatto che questa forma di *manumissio* per potersi realizzare richiedesse sempre, oltre alla *professio census* da parte dello schiavo, anche il consenso del *dominus*[67]. Con il semplice ingresso nel *lucus* o nella *domus* del *flamen* si estingueva – almeno così mi pare di poter

62 K. KERÉNYI, *Religione antica*, cit., 154 s.

63 Degna di nota è anche l'affinità del *pileus*, il copricapo utilizzato dagli schiavi per l'acquisto della libertà, con l'*apex* del *flamen*, rappresentando «il segno che la vita del *Dialis* sta al di sopra della sfera di *Veiovis*, pur essendo in relazione con essa»: riprendo parole di K. KERÉNYI, *Religione antica*, cit., 157.

64 Cfr. G. MARTORANA, *Osservazioni sul 'flamen Dialis'*, cit., 253.

65 In tal senso A. MASTROCINQUE, *La liberazione degli schiavi e i boschi sacri nell'Italia antica*, in *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio Internazionale G.I.R.E.A. (Messina, 15-17 maggio 2008)*, Messina, 2012, 131 ss.

66 Gai 1.17 e Tit. Ulp. 1.6; v. pure, con ragionamento *a contrario*, Cic. *Top.* 2.10.

67 Cfr. U. LAFFI, *Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia giuridica del 'census'*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo, M. de Simone e M. Varvaro, Torino, 2019, 180 ss., e M. BEGGIATO, *Manomissioni censorie*, Napoli, 2025, 19 ss.

affermare – il potere assoluto del *dominus* sullo schiavo, trasferendosi in capo al dio attraverso una *venditio* fittizia o con una sorta di *cessio*. Ben potevano, infatti, le entità soprannaturali essere titolari di una posizione giuridica di proprietà, come sostenuto con lucide argomentazioni da Luigi Garofalo[68]. A prestare il consenso sarebbero state tenute, dunque, le autorità del santuario o il *flamen Dialis* in carica al momento della registrazione dello schiavo tra i liberti.

Quanto al *debitor addictus*, una volta privato al suo ingresso nella *flaminia* dei vincoli fisici che lo astringevano, non si può escludere l'ipotesi della liberazione da ogni altro vincolo gravante su di lui, pur senza il pagamento della somma per la quale era avvenuta l'*addictio*.

3. *La coppia flaminale*

Un ultimo aspetto richiede attenzione. Per quanto la vita del *flamen Dialis* fosse caratterizzata dall'assenza di ogni legame, uno invece lo tratteneva: anzi, senza di esso egli non avrebbe mai potuto assumere quel ruolo[69], e neanche mantenerlo. Era il legame con la *flaminica* – donna di provata moralità – creato attraverso un matrimonio confarreato, che soltanto la morte avrebbe potuto spezzare[70]. «Si richiedeva un tutto composto di due metà, che si riferiscono l'una all'altra in modo da costituire una coppia

[68] L. GAROFALO, *Disapplicazione del diritto*, cit., 71.

[69] Gli aspiranti flamini avrebbero potuto rivestire il sacerdozio solo se fossero nati da nozze confarreate e a loro volta si fossero sposati con nozze confarreate, come si evince chiaramente da Gai 1.112: […] *nam flamines maiores, id est Diales Martiales Quirinales, item reges sacrorum nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt*.

[70] Gell. 10.15.23. Il *flamen* è l'uomo di una sola donna, e la *flaminica* è la donna di un solo uomo: Hieronym. *epist.* 123.8: *Flamen unius uxoris ad sacerdotium admittitur, flaminica quoque unius mariti eligitur uxor.*

formalmente perfetta»[71]: era la coppia flaminale a impersonare i poteri di Giove, non il singolo individuo.

L'unione del *flamen* con la *flaminica* riproduceva, in una sorta di fusione cosmogonica, l'unione del cielo con la terra al fine di garantire fecondità e ricchezza al popolo romano[72], rappresentando un modello di indissolubilità coniugale: la sua conclusione rendeva infatti necessario l'abbandono del sacerdozio[73]. Concorreva in questa direzione la sua stessa natura, che richiedeva ontologicamente la contitolarità dei culti, sottraendo ai singoli la disponibilità del sacerdozio[74].

Per questo la *flaminica* non restava sullo sfondo rispetto al marito, ma a lei spettava tutta una serie di diritti e di doveri, e molte

71 Riprendo parole di K. KERÉNYI, *Religione antica*, cit., 162.

72 Cfr. W. PÖTSCHER, *'Flamen Dialis'*, cit., 232 ss.

73 Rispetto a Gell. 10.15.22, Serv. *ad Aen*. 4.29 presenta una variante: *Nec flamini aliam ducere licebat uxorem, nisi post mortem flaminicae uxoris*. A voler ritenere affidabile l'affermazione del Servio Danielino, sarebbe plausibile ipotizzare un ammorbidimento della disciplina nel periodo del principato, che troverebbe conferma nel fatto, raccontato da Plutarco in *quest. rom.* 50, che un *flamen Dialis* era riuscito a ottenere da Domiziano il divorzio, potendosi così risposare. Più verosimilmente però, concordando con F.M. SIMÓN, *'Flamen Dialis'*, cit., 142 s., il provvedimento potrebbe avere avuto natura eccezionale. Nella stessa questione Plutarco individua una corrispondenza della coppia flaminale con quella dei censori, legati tra loro a tal punto da rendere necessarie le dimissioni di uno in caso di morte dell'altro: tale avvicinamento, come sostiene in modo convincente J. SCHEID, *Indispensabili 'straniere'. I ruoli religiosi delle donne a Roma*, in *Storia delle donne. L'antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari, 1993, 43, serve allo storico per descrivere il ruolo pubblico indispensabile e cooperativo della *flaminica*. Diversamente A. MANZO, *'Lustratio' e divieto del 'suffectus': due aspetti sacerdotali del censore*, in *TSDP*, 12, 2019, 11 ss., che si limita a individuare il *trait d'union* nella morte di uno dei due censori, che provoca profondo turbamento in quello che rimane.

74 Cfr. S. CRISTALDI, *'Confarreatio' e svolgimento delle nozze*, in *Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Lecce, 2015, 181, nt. 111; M.J. DILUZIO, *A Place at the Altar, Priestesses in republican Rome*, Princeton, 2016, 23 ss., e R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, 249.

funzioni non potevano essere espletate da quest'ultimo senza la sua assistenza[75]. A differenza delle mogli degli altri flamini maggiori, per le quali per vero le fonti sono assai lacunose, la moglie del *flamen Dialis,* oltre ad assistere il marito negli obblighi rituali, svolgeva anche funzioni sacerdotali in prima persona, facendo ella stessa sacrifici per conto del popolo romano, dotata così com'era di un proprio coltello sacrificale[76].

Macrobio, riprendendo Granio Liciniano, dà notizia del sacrificio di un ariete a Giove nella *regia* da parte della *flaminica* in occasione delle *nundinae*, cioè dei mercati periodici tenuti in giorni dedicati a Giove:

Macr. *Sat.* 1.16.30: *Causam vero huius varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim nundinas Iovis ferias esse, siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Iovi arietem soleat immolare.*

Ovidio, nella spiegazione del vocabolo *februa*, allude a un rito purificatorio al quale la *flaminica* partecipava usando come strumento un ramo di pino:

Ov. *fast.* 2.25-28:
Nomen idem ramo, qui caesus ab arbore pura
casta sacerdotum tempora fronde tegit.
Ipse ego flaminicam poscentem februa vidi;
februa poscenti pinea virga data est.

75 Cfr. M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 27 e nt. 73.

76 Serv. *ad Aen.* 4.262: *Secespita autem est culter oblongus ferreus, manubrio eburneo, rotundo, solido, vincto ad capulum argento auroque, fixo clavis aeneis, quo (flamines), flaminicae, virgines pontificesque ad sacrificia utuntur, eaque iam sacra est.*

L'unione del *flamen* e della *flaminica* doveva essere feconda, trascendendo i confini della vicenda matrimoniale in sé, per coinvolgere la natura e le finalità sacrali che la contraddistinguevano[77]. Per il regolare adempimento delle incombenze liturgiche i due sposi dovevano essere coadiuvati dai figli: in caso di mancanza di figli naturali, per integrare il modello familiare perfetto, si metteva in atto un meccanismo compensativo, che prevedeva il 'correttivo' di una coppia di fanciulli estranei, con identico ruolo, i *camilli* e le *camillae*.

I divieti rituali della *flaminica* erano quasi gli stessi del marito[78]. Vi erano poi delle regole che la sacerdotessa doveva osservare nel suo abbigliamento: era tenuta a indossare sempre il *flammeum*, il velo color giallo-rosso delle *novae nuptae*[79], e a cingere la testa con un velo

77 Su questo meccanismo v. le considerazioni di P. GIUNTI, *'Consors vitae'*, cit., 373 s.

78 Gell. 10.15.26. Una legge di età flavia, la *lex de flamonio provinciae Narbonensis*, imponeva molte delle prescrizioni suddette anche al *flamen* della provincia della Gallia Narbonense e a sua moglie, come risulta da CIL XII.6038.6-8: [--- *uxor fla*]*minis veste alba aut purpurea vestita f*[*estis diebus*--]/[---] *neve invita iurato neve corpus hominis mor*[*tui---attingito neve locum ingreditor*]/[*in quo bustum crem*]*ati hominis erit; eique spectaculis publicis eius* [*interesse liceto*]. Sul punto, che investe problemi assai delicati, che non possono essere affrontati in questa sede, mi limito a richiamare i più specifici contributi di C.H. WILLIAMSON, *A Roman Law from Narbonne*, in *Athenaeum*, 65, 1987, 173 ss.; J-M. PAILLER, *Domitien, la 'loi des Narbonnais' et le culte impérial dans les provinces sénatoriales d'Occident*, in *Revue archéologique de Narbonnaise*, 22, 1989, 171 ss., e di F.M. SIMÓN, *'Lex Narbonensis' y 'Agon Capitolinus': el sacerdote de Júpiter en la política religiosa de los Flavios*, in *Jerarquías religiosas y control social en el Mundo Antiguo*, *Actas del XXVII Congreso Internacional Girea-Arys, Valladolid 7-9 de noviembre 2002*, editado por L. Hernández Guerra y J. Alvar Ezquerra, Valladolid, 2004, 417 ss., e il fascicolo *Gallia, XLIV Supplément*, *Inscriptiones Latines de Narbonnaise*, *IX, Narbonne*, sous la direction de S. Agusta-Boularot et C. Courrier, Paris, 2021, 265 ss.

79 Fest. voce *Flammeo* (Lindsay 79): *Flammeo amicitur nubens ominis boni causa, quod eo assidue utebatur flaminica, id est flaminis uxor, cui non licebat facere divortium*; v. anche

sottile, la *rica*, su cui doveva essere posto un ramoscello di *arbor felix*[80]; non poteva lasciare il piede scoperto, ma doveva indossare scarpe fatte con la pelle di un animale sacrificale[81].

Per garantire l'integrità e la morigeratezza della *flaminica*, le stanze per il suo soggiorno domestico e la camera in cui si trovava il letto deputato all'unione coniugale e nel quale ella dormiva (diverso dal letto sacro del *flamen*) dovevano essere ubicate al piano superiore della *domus*. Erano stanze accessibili attraverso le *scalae* definite *Graecae*, chiuse da entrambi i lati con tavolati di legno, in conformità con quelle delle dimore elleniche: le uniche scale con più di tre gradini che la donna poteva salire[82], per evitare che

la stessa voce in Paul. Fest. (Lindsay 82), riportata *supra*, alla nt. 13, che riconduce il colore del velo al fuoco del fulmine di Giove.

80 Gell. 10.15.28. Servio è più puntuale di Gellio, descrivendo in dettaglio l'ornamento, denominato *arculum*: un ramoscello di melograno curvato, formato quasi come una corona, le cui estremità venivano legate insieme con una benda di lana bianca. Serv. *ad Aen*. 4.137: *Arculum vero est virga ex malo Punica incurvata, quae fit quasi corona et ima summaque inter se alligatur vinculo laneo albo, quam in sacrificiis certis regina in capite habebat; flaminica autem Dialis omni sacrificatione uti debebat*. Come osservato da N. BOELS, *Le statut religieux de la 'flaminica Dialis'*, in *REL*, 51, 1973, 82 ss., in realtà tra le due testimonianze vi è una differenza di ordine cronologico. L'albero *felix* di cui fa menzione Gellio sarebbe in linea con la regola primitiva, meno precisa; il passo di Servio rifletterebbe invece la più recente introduzione a Roma del melograno, simbolo di fecondità. Anche in questo caso però quello che veniva posizionato sull'acconciatura non era il frutto, ma il ramoscello, a dimostrazione del fatto che la *flaminica* non simboleggiava la fecondità realizzata, ma solo quella potenziale.

81 Serv. *ad Aen*. 4.518: Sane *flaminicae non licebat neque calceos neque soleas morticinas habere; morticinae autem dicuntur quae de pecudibus sua sponte mortuis fiebant*.

82 Gell. 10.15.29; Serv. *ad Aen*. 4.646: […] *apud veteres autem flaminicas scalas plus tribus gradibus nisi Graecas scandere non licebat, ne ulla pars pedum eius crurumve subter conspiceretur, eoque nec pluribus gradibus sed tribus, ut in ascensu duplices nisus non paterentur extolli vestem aut nudari crura. Nam ideo et Graecae scalae eliguntur, quia ita fabricantur, ut omni ex parte compagine tabularum clausae sint, ne aspectum ad corporis aliquam partem admittant*.

chiunque facesse ingresso in casa potesse scorgere dal basso sotto le vesti la parte inferiore del suo corpo[83].

Rispetto a quanto detto, prima di concludere mi pare opportuno precisare che, in aggiunta a quelle a noi note, altre prescrizioni potrebbero essere state imposte al *flamen Dialis* e alla sua consorte; né, per altro verso, siamo in grado di comprendere fino in fondo la simbologia racchiusa in tutte quelle che ci sono pervenute. Non possiamo però dubitare del fatto che i comportamenti di questa coppia, vero e proprio modello di perfezione, dall'esistenza interamente festiva e cultuale, consentivano di inserire «nell'universo della città una forma visibile della potenza di Giove»[84], riuscendo così a trasporre attraverso di essi un mito nella vita umana[85].

ABSTRACT

Il contributo muove dalle molte prescrizioni imposte al *flamen Dialis,* concentrandosi sull'assenza di vincoli e l'assoluta libertà di cui egli godeva. Questo *adsiduus sacerdos*, che con la sua presenza garantiva al popolo l'assistenza di Giove, si doveva astenere dalla vista di chi fosse portatore di un *vinculum* di ogni genere: se un uomo, condotto alla fustigazione, si fosse gettato ai suoi piedi o avesse abbracciato le sue ginocchia avrebbe avuto per quel giorno immunità da percosse e punizioni; se un uomo *in vinculis* fosse riuscito a entrare nella *domus flaminia* avrebbe dovuto essere immediatamente liberato e le catene con le quali era avvinto avrebbero dovuto essere gettate attraverso l'*impluvium*. Rimane

83 F. MARCATTILI, *Le 'scalae graecae' e la 'domus flaminia'*, in *Archeologia Classica*, 70, 2019, 609 ss.
84 J. SCHEID, *Il sacerdote*, cit., 76.
85 K. KERÉNYI, *Religione antica*, cit., 163.

però nell'ombra il destino del *vinctus* all'uscita della *domus* e l'A. prova allora a formulare delle ipotesi. Per quanto la vita del *flamen Dialis* fosse caratterizzata dall'assenza di ogni legame, uno invece lo tratteneva: anzi, senza di esso non avrebbe mai potuto assumere quel ruolo e neanche mantenerlo. Era quello con la *flaminica*, creato attraverso un matrimonio confarreato, che solo la morte avrebbe potuto spezzare: e i comportamenti di questa coppia consentivano di trasporre un mito nella vita umana.

The paper begins with the many requirements imposed on the *flamen Dialis*, focusing on his complete freedom. This *adsiduus sacerdos*, whose presence guaranteed the people Jupiter's protection, was required to avoid seeing anyone bearing a *vinculum* of any kind. If a man led away to be flogged threw himself at his feet or embraced his knees, he would be granted immunity from beatings and punishment for that day; if a man *in vinculis* managed to enter the *domus flaminia*, he was to be set free immediately, and his chains were to be cast through the *impluvium*. However, the fate of the *vinctus* upon leaving the *domus* remains unclear, and the author therefore puts forward some hypotheses. Although the life of the *flamen Dialis* was characterised by an absence of any bonds, there was one that bound him: without it, he could never have assumed that role, nor maintained it. This bond was formed through a marriage by confarreatio with the *flaminica*, and only death could break it. The behaviour of this couple made it possible to transpose a myth into human life.

PAROLE CHIAVE

Flamen Dialis; *flaminica*; sacerdote di Giove;
vincula; matrimonio confarreato

Flamen Dialis; *flaminica*; priest of Jupiter; *vincula*; confarreate marriage

LAURA D'AMATI
lauradamati@unifg.it

(*online dal* 23/10/2026)